



Bruxelles, 18.5.2021  
COM(2021) 254 final

2021/0129 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La pandemia di COVID-19 ha causato gravi perturbazioni alla catena di approvvigionamento, con ripercussioni sulla capacità dei costruttori di macchine mobili non stradali di rispettare alcuni dei termini imposti dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

In risposta alla pandemia di COVID-19 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628. Esso ha posticipato alcuni termini che i costruttori non potevano più rispettare senza subire gravi danni economici a causa delle perturbazioni inattese nella catena di approvvigionamento. Si trattava di macchine che utilizzano i cosiddetti "motori di transizione" nell'intervallo di potenza tra < 56 kW e > 130 kW, la cui produzione doveva essere completata entro il 30 giugno 2020 e la cui immissione sul mercato doveva avvenire entro il 31 dicembre 2020. Ai costruttori è stato concesso un periodo supplementare di 12 mesi per produrre e immettere sul mercato le macchine munite di tali motori.

Il suddetto regolamento riguardava solo le scadenze del 2020, in quanto erano quelle che dovevano essere rinviate con urgenza ed era troppo presto per valutare se fosse giustificata una proroga dei termini del 2021.

I costruttori hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per completare la produzione delle macchine munite di tali motori e fino al 31 dicembre 2021 per immetterli sul mercato.

Tuttavia, a causa delle persistenti perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione causate dalla seconda e terza ondata di COVID-19, i costruttori non saranno in grado di rispettare le scadenze del 2021 applicabili alle macchine munite di motori di transizione nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW senza subire gravi danni economici.

Vista tuttavia la persistenza delle perturbazioni, è necessario posticipare tali date per evitare che i motori di transizione, il cui numero è limitato in quanto dovevano essere fabbricati al più tardi entro il 31 dicembre 2019, non possano più essere installati in tempo utile nelle macchine e debbano pertanto essere rottamati.

Sebbene vi siano ancora distorsioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione, la loro ampiezza e intensità non possono essere paragonate a quelle avvenute nella primavera del 2020. Per tali motivi sono giustificate una proroga di 6 mesi per la produzione delle macchine munite di tali motori e una proroga di 9 mesi per l'immissione sul mercato invece di 12 mesi per entrambe come nel 2020.

Va osservato che, indipendentemente dall'estensione della proroga, gli operatori economici non avranno alcun interesse a ritardare ulteriormente il completamento e l'immissione sul mercato delle macchine, dei veicoli e delle navi per i quali hanno già sostenuto costi.

Infine, la proroga proposta si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali<sup>1</sup>.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà.

Dato che la proposta comporta modifiche della legislazione vigente dell'Unione, soltanto l'UE può affrontare efficacemente tali questioni. Gli obiettivi politici non possono inoltre essere conseguiti in misura sufficiente mediante azioni adottate dagli Stati membri.

L'azione dell'Unione europea è necessaria per evitare l'insorgere di ostacoli al mercato unico, in particolare nel settore dei motori per macchine mobili non stradali, come pure a causa del carattere transnazionale dell'inquinamento atmosferico.

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

### **• Proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente. L'estensione della proroga proposta è commisurata alla durata prevista delle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19.

### **• Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento modificativo di un regolamento.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, in quanto una valutazione era già stata realizzata per il regolamento (UE) 2016/1628. La presente proposta non modifica la sostanza del regolamento e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Essa mira principalmente a fornire, per motivi eccezionali e nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19, una proroga di 6 mesi per la produzione e l'immissione sul mercato di macchine munite di taluni motori di transizione. La presente proposta non ha effetti significativi sull'ambiente, dal momento che le misure previste agevolano l'immissione sul mercato di prodotti muniti di motori fabbricati prima della pandemia. In tal modo si evita inoltre di rottamare macchine non conformi munite di tali motori.

---

<sup>1</sup> Articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna per le istituzioni dell'UE.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante e alle procedure di omologazione UE di varie categorie di motori destinati alle macchine mobili non stradali.
- (2) Le date applicabili ai nuovi valori limite di emissione, detti della "fase V" nel regolamento (UE) 2016/1628, sono fissate al fine di fornire ai costruttori informazioni chiare e complete e un periodo di tempo adeguato per la transizione verso la fase V, riducendo nel contempo in maniera sostanziale l'onere amministrativo per le autorità di omologazione.
- (3) A causa dell'epidemia di COVID-19 e delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione connesse, i costruttori di macchine mobili non stradali, denominati "produttori di apparecchiature originali" od "OEM", hanno avuto difficoltà a rispettare le scadenze del 30 giugno 2020 e del 31 dicembre 2020 per la produzione e l'immissione sul mercato di macchine munite di motori che si conformano a valori limite di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V. In questo contesto il regolamento (UE) 2016/1628 è stato modificato dal regolamento

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> al fine di prorogare i termini di 12 mesi.

- (4) Considerando che la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione causate dalla pandemia di COVID-19 continuano a causare ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato di macchine munite di altre categorie di motori (tra 56 kW e 130 kW e superiori a 300 kW) che si conformano a limiti di emissione meno rigorosi rispetto a quelli della fase V, è molto probabile che i produttori di apparecchiature originali (OEM) non siano in grado di rispettare i termini del 30 giugno 2021 e del 31 dicembre 2021 stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1628 per la produzione e l'immissione sul mercato delle merci senza subire gravi danni economici.
- (5) Considerate le circostanze attuali, e al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628 relative a tali categorie di motori.
- (6) Dato che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, poiché i motori di transizione in questione sono già stati prodotti, la proroga dei periodi in questione dovrebbe essere di 6 mesi per la produzione delle macchine munite di tali motori e di 9 mesi per l'immissione sul mercato.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga di alcune disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2016/1628, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, si è ritenuto opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1628.
- (10) Alla luce del fatto che il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori scadrà il 31 dicembre 2021 e che gli OEM hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre macchine mobili non stradali munite di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:

l'articolo 58 è così modificato:

- 1) al paragrafo 5 è aggiunto il sesto comma seguente:  
"Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all'allegato III per l'immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, a eccezione dei motori di cui al secondo comma e al terzo comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 6 mesi.";
  
- 2) al paragrafo 7 è aggiunta la lettera e) seguente:  
"e) 33 mesi a decorrere dalla data applicabile all'immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, sesto comma".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*